



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Deliberazione
n. 22/2015

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 1 LUGLIO 2015

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE CASE DELLO STUDENTE

Il Consiglio di Amministrazione

- Vista la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 recante *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna"*;
- Vista la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente Regolamento delle Case dello Studente;
- Tenuto conto delle richieste di modifica al citato regolamento e delle proposte avanzate sia dai rappresentanti degli studenti in seno alle Commissioni alloggi, sia dagli uffici dell'Ente, che sono state oggetto di approfondita discussione e che hanno portato ad un testo ampiamente condiviso;
- Preso atto della proposta di modifica del predetto Regolamento presentata dalla Direzione del Servizio Gestione Mense e Alloggi;
- Condivisa la necessità di adottare un nuovo Regolamento delle Case dello Studente che tenga conto delle proposte presentate, relative alle modifiche sui criteri di elaborazione dell'ordine di assegnazione, sulle modalità di richiesta di rientro anticipato nelle strutture nella prima decade del mese di settembre, sulla regolamentazione degli scambi, trasferimenti e riassegnazioni dei posti alloggio, sulle modalità di versamento delle cauzioni e delle rette alloggio, sull'orario di permanenza degli ospiti nelle strutture e sulle modalità di accesso dell'Amministrazione alle camere, ed al venir meno dell'obbligo del versamento di un contributo da parte degli utenti per il rilascio delle credenziali per



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Deliberazione
n. 22/2015

l'utilizzo della rete internet;

Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L. R. 14 maggio 1995, n. 14

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

di approvare il testo del Regolamento delle Case dello Studente in conformità alla proposta del Direttore del Servizio Gestione Mense e Alloggi, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Copia del presente atto è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. c) della L.R. 15.05.1995, n. 14 ed ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Michela Mancuso



IL PRESIDENTE

Antonio Luca Funedda



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Deliberazione
n. 22/2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 1 LUGLIO 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 relativa a: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE CASE DELLO STUDENTE";

Visti tutti gli atti istruttori;

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995 n.14.



Il Direttore Generale

Dott.ssa Michela Mancuso



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA
DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA
DE SA SARDIGNA

REGOLAMENTO DELLE CASE DELLO STUDENTE

(Approvato dal CdA con deliberazione n. 22 del 01.02.2015)

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

Principi generali

Lo studente titolare di posto alloggio, all'atto di ammissione alla Casa dello Studente e per tutto il periodo di assegnazione della camera, acquisisce il libero e completo godimento del beneficio, salvo i limiti posti:

- dal Bando di Concorso;
- dal presente Regolamento;
- dal rispetto dei diritti e delle libertà degli altri assegnatari della Casa.

Lo studente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni di legge (civili, penali e amministrative), nonché le eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto al presente Regolamento.

L'E.R.S.U. garantisce pari opportunità nell'accesso ai benefici di cui al bando di concorso per l'attribuzione di borse di studio e di posti alloggio.

Art.1

Modalità delle assegnazioni e presa in possesso del posto alloggio

L'assegnazione della camera è effettuata per chiamata nominativa sulla base dell'ordine di assegnazione.

L'ordine di assegnazione è determinato nel modo seguente:

1) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono ordinati in una graduatoria unica, tenendo conto dei seguenti parametri:

- rapporto tra il numero di annualità superate o crediti formativi conseguiti e il numero massimo delle annualità o crediti previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti a quello cui si riferisce la domanda (qualora non sia diversamente previsto nel piano di studi, il numero dei crediti considerati ai fini del suddetto calcolo sarà di 60 per ogni anno frequentato); per gli iscritti al secondo anno fuori corso tale numero è aumentato di tre.
- media ponderata dei voti riportati;
- Indicatore della situazione economica equivalente;

2) gli studenti iscritti al primo anno vengono ordinati in una seconda graduatoria basata sull'indicatore economico.

L'assegnazione degli alloggi avviene elaborando le due graduatorie, in ragione di uno studente matricola ogni tre degli anni successivi. (questo dipende dalla percentuale dei posti alloggio che verranno riservati alle matricole, fino ad ora 1/3 dei posti a bando).

Lo studente diversamente abile assegnatario di camera presso la Casa dello Studente di via Trentino può indicare quale compagno di stanza uno studente presente in graduatoria fra i beneficiari di posto alloggio. In assenza di indicazioni l'Ente attingerà l'accompagnatore fra gli studenti assegnatari di posto alloggio che hanno manifestato la propria disponibilità a tal fine, o, in mancanza, procederà all'assegnazione d'ufficio.

Gli accompagnatori degli studenti diversamente abili non partecipano all'assegnazione generale.

Art. 2

Durata del posto alloggio

Il diritto al posto alloggio ha la durata di un anno accademico. Lo studente ha diritto a fruire dell'alloggio per il periodo che va dalla data di presa in possesso fino alla sessione estiva degli esami e comunque non oltre il 31 Luglio, e dal 10/15 al 30 Settembre (termini dell'A.A.). Pertanto, lo studente dovrà lasciare libero l'alloggio entro tale data. Lo studente non ha diritto ad alcun rimborso per eventuali assenze, comunque motivate, durante il periodo di assegnazione dell'alloggio; inoltre durante il periodo di assenza lo studente è tenuto a ritirare i propri bagagli (si rimanda all'ultimo comma dell'art. 14).

Qualora vi fossero per alcuni studenti comprovate necessità di soggiornare anche nel mese di Agosto e sino al 10/15 settembre, o di riprendere possesso dell'alloggio entro la prima decade di settembre, l'Ente può derogare a quanto sopra, decidendo l'apertura a turno di una delle Case dello Studente. Saranno valutati a tal fine, lo svolgimento di tirocini e di collaborazioni studentesche, lo status di studente straniero e, per i soli rientri anticipati (dal 1 al 9 settembre incluso), anche per il sostenimento degli esami o la redazione della tesi entro il mese di settembre. Le richieste verranno accolte nei limiti dei posti disponibili. Verrà data priorità alle richieste degli studenti che dovranno effettuare le suddette attività nella prima decade di settembre e nei giorni immediatamente successivi.

Lo studente che durante l'anno accademico consegue la laurea è tenuto a lasciare il posto alloggio entro 10 giorni a decorrere dalla data di conseguimento della stessa. Egli perde il diritto all'alloggio anche se si iscrive a corsi di specializzazione o ad un secondo corso di laurea o diploma. I giorni di permanenza "extra" presso la Casa dello Studente andranno pagati secondo le tariffe previste per il soggiorno estivo.

Possono mantenere la titolarità del posto alloggio alle condizioni previste per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale biennale, gli studenti che conseguono la laurea triennale e sono in possesso dei requisiti previsti dal bando borse di studio e posto alloggio.

Art. 3

Modifiche all'assegnazione degli alloggi

Qualora durante l'anno si dovessero liberare due posti alloggio in distinte camere doppie occupate da studenti dello stesso sesso, la Direzione della Casa potrà disporre lo spostamento degli occupanti rimasti in un'unica camera, al fine di consentire l'occupazione dell'altra da parte di studenti dell'altro sesso presenti in graduatoria.

Per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, che si prevede di effettuare nelle varie strutture, potranno essere disposti, nei confronti degli assegnatari di posto alloggio presso la struttura interessata, trasferimenti in altra camera della stessa o di altra Casa dello studente.

Tranne che in caso di forza maggiore, gli interventi programmati devono essere comunicati con un congruo anticipo di almeno 10 giorni agli interessati ed agli studenti della commissione alloggi, in modo da ridurre i disagi per gli assegnatari.

Art. 4

Presenza in possesso del posto alloggio, versamento della cauzione e scambi

Lo studente potrà prendere possesso del posto alloggio assegnato dal giorno dell'assegnazione, previo contatto con la Casa dello Studente di destinazione per accertarsi sull'immediata disponibilità del posto alloggio.

NORME PARTICOLARI PER GLI ALLOGGI DI VIA SASSARI

Art. 23

Descrizione degli appartamenti

I posti alloggio di Via Sassari, in numero di 24 in camera doppia, sono suddivisi in tre appartamenti così strutturati:

- 1) appartamento "A" con 8 posti in camera doppia, 2 bagni e una cucina;
- 2) appartamento "B" con 6 posti in camera doppia, 2 bagni e una cucina.
- 3) appartamento "C" con 10 posti in camera doppia, 3 bagni e una cucina;

Gli appartamenti sono al primo e al secondo piano e sono provvisti di ascensore, riscaldamento, lavatrice e televisore.

Le camere hanno la stessa dotazione di arredi delle Case dello Studente. Le coperte sono messe a disposizione dall'Ente, mentre per la biancheria da camera dovranno provvedere gli assegnatari degli alloggi.

Art. 24

Accesso agli alloggi

Lo studente assegnatario ha a disposizione una copia delle chiavi d'ingresso allo stabile, una chiave dell'appartamento e una della camera.

L'Amministrazione è in possesso di copia delle chiavi del singolo appartamento e delle singole camere, ferme restando le prescrizioni di cui al regolamento generale.

Art. 25

Regole di comportamento

Fermi restando i divieti di cui all'art. 8, gli assegnatari degli alloggi di Via Sassari devono imponente il proprio comportamento al massimo rispetto delle regole di civile convivenza e all'osservanza delle norme prescritte dal regolamento del condominio.

In particolare, è fatto obbligo agli studenti di osservare scrupolosamente le fasce orarie di silenzio previste dal regolamento condominiale.

In caso di ripetute lamenti dei condomini per eccessivo rumore, comportamenti litigiosi o indecorosi, danneggiamento o maltrattamento dei beni comuni, l'Amministrazione, accertate le responsabilità degli studenti, procederà alla revoca del posto alloggio.

Art. 26

Direzione e responsabilità

La responsabilità di vigilanza sugli appartamenti di Via Sassari compete al Direttore della Casa dello Studente di Via Roma, al quale è riferita ogni competenza e responsabilità che nel presente regolamento è attribuita al Direttore della Casa.

L'occupazione delle camere assegnate sarà possibile dal giorno delle assegnazioni e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal termine delle stesse, previo pagamento della cauzione, pari a € 150,00. Questa dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio. Tale deposito sarà utilizzato sia nel caso di risarcimento dei danni attribuibili alla responsabilità diretta dello studente che per gli atti di vandalismo, non imputabili a singoli soggetti, che non siano stati risarciti.

Tale cauzione, ove nulla osti, verrà restituita entro il mese di novembre dell'anno accademico successivo a quello di fruizione dell'alloggio.

La mancata presa di possesso del posto alloggio entro 5 giorni dal termine delle assegnazioni comporterà la decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui l'assegnatario, entro detto periodo, giustifichi con ogni opportuno mezzo l'impossibilità a prenderne possesso, è ugualmente tenuto al pagamento della retta della camera.

È vietato scambiare il posto alloggio assegnato con altro posto alloggio sito nella medesima Casa dello Studente, senza preventiva autorizzazione della Direzione della Casa.

Gli scambi fra titolari di posto alloggio nelle diverse strutture sono ammessi previo rilascio del nullaosta da parte dei Responsabili delle due Case dello studente interessate e su disposizione del Responsabile della Casa dello Studente di arrivo.

È consentito effettuare fino ad un massimo di n. 3 scambi nello corso dello stesso anno accademico. Tali scambi sono aggiuntivi agli scambi effettuati prima della presa di possesso del posto alloggio.

Art. 4 bis

Trasferimenti e riassegnazioni

Il trasferimento in posti alloggio risultanti disponibili all'interno della stessa struttura è autorizzato dal Responsabile della stessa. Le richieste di trasferimento fra le diverse strutture sono autorizzate previo rilascio del nullaosta da parte dei Responsabili delle due Case dello studente interessate e su disposizione del Responsabile della Casa dello Studente di arrivo. Qualora siano state presentate più richieste aventi ad oggetto la stessa camera, il trasferimento viene disposto in base all'ordine di assegnazione pubblicato con le graduatorie definitive.

La riassegnazione delle camere singole che si liberano nel corso dell'anno accademico avviene su disposizione del Responsabile della Casa dello Studente di appartenenza della stessa, con le seguenti modalità:

- durante la vigenza delle graduatorie di assegnazione dei posti alloggio, con scorrimento delle stesse ed attribuzione ai beneficiari iscritti allo stesso Corso di Laurea al quale appartiene il precedente titolare, e in mancanza di interessati, alla stessa facoltà;
- alla scadenza del termine di vigenza delle graduatorie previsto dal bando, potranno essere accolte eventuali richieste di trasferimento, in osservanza dei criteri previsti dal comma precedente.

In assenza di tali richieste potrà essere disposta l'assegnazione ai richiedenti il posto alloggio a pagamento.

Per motivi organizzativi l'E.R.S.U. si riserva di disporre trasferimenti d'ufficio.

Art.5

Modalità di pagamento del costo alloggio e morosità

Il costo dell'alloggio è determinato complessivamente per l'intero periodo di fruizione di cui all'art. 2 e rateizzato in 11 mensilità anticipate di pari importo. L'importo di ciascuna mensilità, pari al costo totale diviso 11, è dovuto indipendentemente dai giorni di effettiva permanenza nel corso del mese. Tale importo deve essere versato entro la fine del mese precedente, con le modalità

consentite. Il costo totale del servizio viene detratto dall'importo della borsa di studio agli studenti beneficiari di borse di studio e posto alloggio, anche in caso di rinuncia, decadenza o non fruizione dell'alloggio. Gli studenti beneficiari di borse di studio che diventeranno titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta prevista dal bando di concorso. Per gli studenti presenti in graduatoria non beneficiari di borsa di studio, gli importi delle mensilità per il corrente anno sono fissati dal bando di concorso per l'assegnazione di borse e posti alloggio.

Lo studente è considerato moroso qualora non abbia provveduto al pagamento della mensilità entro il 30 del mese precedente. Decorsi ulteriori 30 giorni allo studente moroso viene comunicata la decadenza dal beneficio.

Per gli studenti borsisti, dottorandi, ricercatori e docenti italiani e stranieri che vorranno fruire dell'alloggio, le modalità di prenotazione e il costo giornaliero a persona del servizio sono pubblicati nel sito internet www.ersucagliari.it.

Art. 6

Ammissione al posto alloggio

L'assegnatario, al momento dell'ammissione, verifica, alla presenza del Direttore o di un suo incaricato, che le dotazioni della stanza assegnata siano conformi alla descrizione fatta nei fogli di inventario affissi nei locali (in cui è riportato l'elenco degli arredi esistenti) e sottoscrive per accettazione l'elenco stesso.

Tutte le attrezzature, impianti, arredi, etc., che costituiscono la dotazione delle stanze e degli spazi comuni di ogni Casa sono, infatti, affidati agli studenti assegnatari per tutto il periodo di assegnazione dell'alloggio. Gli studenti, pertanto, sono tenuti a rispondere in solido di eventuali danneggiamenti e/o asportazioni.

Art. 7

Uso dell'alloggio

Il posto alloggio è riservato esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può cedere l'uso ad estranei, nemmeno temporaneamente. Per estranei si intendono i non titolari di alloggio e i titolari di altri alloggi non autorizzati.

E' pertanto fatto esplicito divieto di sublocazione temporanea o parziale del posto alloggio. La sublocazione comporta la revoca del posto alloggio.

Art. 8

Divieti e prescrizioni

Nella Casa dello Studente il comportamento del singolo deve essere improntato, nei rapporti con gli altri assegnatari e con il personale dell'E.R.S.U., all'osservanza di quelle fondamentali norme di tolleranza, rispetto e collaborazione che sole possono garantire la quotidiana convivenza.

Nell'ambito delle norme generali, lo studente deve osservare specificamente i seguenti divieti e prescrizioni

Divieti

1. E' vietato introdurre e/o tenere animali di qualsiasi genere nei locali della Casa dello Studente;

Art. 20

Servizio telefonico

L'uso dei telefoni in dotazione delle Case è consentito solo per comunicazioni personali in arrivo. Per le telefonate in partenza, dovranno essere utilizzati i soli telefoni a scheda installati all'interno e all'esterno dello stabile.

Art. 21

Modifiche al regolamento

L'Ente si impegna a sottoporre alla discussione delle Commissioni Alloggi ogni modifica essenziale al presente regolamento.

Art. 22

Poteri di deroga

Eventuali richieste di deroghe alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, motivate e circostanziate, potranno essere valutate ed accolte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, sentite le Commissioni Alloggi.

Art. 16

Sanzioni amministrative

Eventuali trasgressioni al presente Regolamento comportano da parte dell'Ente, sentiti anche, nel caso siano stati eletti, i rappresentanti degli studenti delle Case interessate, l'applicazione di sanzioni nei confronti dello studente responsabile, che possono variare dal richiamo scritto, all'interdizione dell'utilizzo del posto alloggio per uno o più giorni, fino alla revoca del posto alloggio. In quest'ultimo caso l'Amministrazione, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo studente perda il diritto ad ottenere il beneficio del posto alloggio per l'intera durata del corso di studi. In tutti i casi di cessione d'uso, sublocazione e ingiustificata non utilizzazione dell'alloggio, l'Ente provvede alla revoca del posto alloggio. Tutti i casi di comportamenti pericolosi e suscettibili di mettere a rischio la sicurezza della comunità, tra i quali in particolare la detenzione degli apparecchi e dispositivi vietati dall'art. 8 per il rischio di incendio, sono sanzionati con la revoca del posto alloggio.

All'atto dell'accertamento dell'infrazione dovrà essere convocato almeno un rappresentante degli studenti del pensionato; in assenza è richiesta la presenza di due testimoni. Il funzionario provvede comunque alle dovute verbalizzazioni.

Art. 17

Coperture assicurative

Gli studenti assegnatari del posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito delle Case, con polizza stipulata dall'Ente, limitatamente ai danni riconducibili alla cattiva manutenzione dei locali e delle relative pertinenze di proprietà dell'E.R.S.U. e/o dell'Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e controlli.

L'E.R.S.U., in ogni caso, non risponde dei danni imputabili a dolo o colpa grave delle persone alloggiate o di quelle che sono ammesse a visitarle, nonché dei danni dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Allo stesso modo, l'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di danneggiamento, furto o smarrimento di effetti personali degli assegnatari.

Art. 18

Commissione Alloggi

Al fine di stabilire un più stretto e continuativo rapporto con gli studenti assegnatari dell'alloggio, l'E.R.S.U. auspica e favorisce la formazione, in ogni Casa dello Studente, di una Commissione Alloggi.

Le Commissioni alloggi verranno a configurarsi come diretti interlocutori dell'Ente nell'affrontare i problemi generali e specifici, concernenti la vita all'interno delle Case.

Art. 19

Personale addetto alle Case dello studente

Nelle Case dell'Ente è presente personale di pulizia, di guardaroba, manutentivo, di portierato, di controllo, amministrativo. Per qualunque problema od inconveniente riferibile alla vita interna della Casa ci si deve rivolgere alla Direzione della Casa o in subordine al personale dipendente dell'Ente.

2. Creare disturbo ai coinquilini in qualsiasi modo: sono vietati suoni, canti, schiamazzi e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità ed al riposo dei vicini; nelle restanti ore della giornata l'impiego di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, giradischi, strumenti musicali etc. ed il comportamento delle persone in generale deve essere tale da non creare disturbo alcuno;

3. E' vietato introdurre o tenere nelle stanze e negli spazi comuni materiali infiammabili o sostanze nocive;

4. E' assolutamente vietato utilizzare o tenere all'interno della struttura apparecchi e dispositivi a rischio di incendio, tra i quali:

- apparecchi elettrici generatori di calore (fornelli elettrici, stufe elettriche, termoconvettori, termocoperte, piastre per capelli, forni a microonde, fornetti e simili) l'uso dell'asciugacapelli è consentito esclusivamente nei bagni;

- fornelli, stufe, lampade e altri dispositivi a fiamma comunque alimentati;

- allestire barbecue nei balconi od in qualsiasi altro spazio aperto.

5. E' vietato collocare materiale ingombrante (mobili, biciclette, etc.) negli spazi comuni e nelle stanze. Al fine di consentire il deposito di cicli e motocicli di proprietà degli studenti, l'Ente predispone - ove possibile - adeguate attrezzature in alcuni spazi appositamente individuati.

6. Gettare o depositare immondizie o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori collocati all'esterno della Casa dello Studente.

7. Collocare su terrazze e davanzali oggetti (vasi di fiori, bottiglie, etc.) che possano costituire pericolo per l'incolumità dei passanti.

8. Gettare nei condotti di scarico di lavabi, latrine, etc. materiali che possano intasare le tubazioni. Le spese per il ripristino delle dotazioni sono a carico degli studenti che le utilizzano.

9. Attuare modifiche ai locali o impianti, quali verniciature, tinteggiature, spostamenti di impianti, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

10. Asportare o introdurre mobili o attrezzature di qualunque tipo negli ambienti comuni e nelle stanze; procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro degli arredi, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

11. Eseguire o far eseguire interventi di riparazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

12. E' severamente vietato fumare nei locali delle Case dello Studente (Art. 51 Legge n. 3/2003).

Chi non ottempera al rispetto di tali divieti sarà soggetto alla sanzione della decadenza dal posto alloggio.

Prescrizioni

Lo studente è tenuto a:

1. osservare le disposizioni emanate dalla Direzione tese al buon funzionamento e organizzazione della Casa;

2. denunciare tempestivamente le eventuali malattie contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio, al fine di salvaguardare la salute degli altri assegnatari. Laddove si siano verificati casi di malattie infettive o contagiose, l'assegnatario sarà tenuto a sottoporsi, su richiesta dell'Amministrazione, a visita medica per accertare il proprio stato di salute. L'Amministrazione, in presenza di determinate malattie, sentito il parere di un Responsabile Sanitario, può sospendere temporaneamente l'assegnatario dall'uso del posto alloggio, fino al conseguimento di completa guarigione;

3. esporre cartelli, avvisi e simili esclusivamente negli spazi a ciò riservati;

4. controllare periodicamente l'efficienza delle attrezzature e degli arredi messi a disposizione, provvedendo a dare tempestiva segnalazione al Direttore della Casa, o a un suo incaricato, di

5. eventuali guasti. Ciò è particolarmente necessario per quanto riguarda tubazioni e rubinetti di acque, serrande, etc., ove presenti;

6. curare personalmente la pulizia del locale assegnato. Qualora al termine del periodo di assegnazione dell'alloggio la camera venga riconsegnata in precarie condizioni di pulizia (frigorifero compreso), le relative spese saranno addebitate sulle cauzioni degli occupanti. La pulizia degli spazi comuni è garantita dall'Ente;

7. lasciare in perfette condizioni igieniche i locali cucina dopo aver consumato i pasti, provvedendo a pulire, riordinare e ritirare le proprie stoviglie; in caso contrario il personale incaricato procederà a requisire le stoviglie sporche e le eventuali attrezzature rinvenute in cucina. Verificare, al momento in cui si lascia la cucina, che le piastre elettriche siano spente. Nel caso di danni causati da un uso improprio delle attrezzature verranno messe in atto le procedure per il recupero delle somme spese per il ripristino delle dotazioni;

8. consentire l'esecuzione nei locali della Casa dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in assenza del/gli assegnatari;

9. lasciare la chiave dell'alloggio presso la portineria. La stessa chiave potrà essere ritirata dallo Studente assegnatario dietro presentazione della tessera mensa, o altro idoneo documento di riconoscimento,

10. dal 2008 il Comune di Cagliari ha iniziato la raccolta differenziata dei rifiuti, quindi anche gli ospiti della Case dello Studente devono differenziare i rifiuti secondo le indicazioni date dal Comune medesimo.

Art. 9

Servizio internet

L'E.R.S.U. riconosce l'utilità dell'informazione elettronica per il soddisfacimento delle esigenze informative dell'utenza universitaria. L'E.R.S.U. offre ai propri utenti l'uso di risorse hardware e software per l'elaborazione dati e per l'accesso ai contenuti e servizi disponibili in internet.

Accesso al Servizio

Per l'accesso al Servizio internet è necessario:

- essere in possesso della tessera mensa valida per l'anno accademico in corso;
- presentare la domanda allo sportello di Via Premuda compilando l'apposito modulo con allegata fotocopia di un documento di identità.

— per effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento.

B) Anche in assenza degli assegnatari e senza preavviso la Direzione può disporre di accedere agli alloggi per interventi straordinari ed imprevisti oppure programmati dall'Ente e precedentemente comunicati all'assegnatario della stanza.

Art. 14

Disponibilità esclusiva dell'alloggio da parte dell'E.R.S.U. nei periodi di non assegnazione agli studenti

Lo studente assegnatario del posto, prima della chiusura della Casa per il periodo estivo, deve provvedere a liberare completamente la stanza dagli effetti personali ed eseguire un'accurata pulizia della stessa (frigorifero compreso).

Tale operazione si rende necessaria sia per provvedere a lavori di pulizia e manutenzione delle stanze, sia per utilizzare le stesse per eventuali scambi culturali ed iniziative di turismo giovanile. Qualora nel corso del periodo di assegnazione dell'alloggio lo studente risulti vincitore di borsa di

studio o soggiorno-studio presso altre Università (italiane o straniere) il posto alloggio assegnatogli può essere utilizzato per ospitare altro studente.

Anche in tali casi la camera dovrà essere liberata dagli effetti personali. In caso contrario l'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o furti.

Art. 15

Decadenza dal posto alloggio

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio assegnato entro la data stabilita, salvo che, dietro precedente richiesta scritta, sia stato autorizzato al ritardo, viene considerato rinunciatario al posto e decade dal beneficio.

Decade altresì dal beneficio lo studente che si assenta frequentemente dall'alloggio: a tal fine è considerato rinunciatario lo studente che abbia fatto più di 36 giorni di assenza in tre mesi consecutivi (es. Novembre, Dicembre, Gennaio), a decorrere dal mese di Novembre.

Anche al fine del conteggio delle assenze è istituito un registro presenze che ciascun studente assegnatario dovrà firmare una volta al giorno con orario compreso tra le ore 7:00 e le ore 23:50, secondo modalità omogenee per tutte le case.

Lo studente che si debba assentare, per periodi superiori ad una settimana deve produrre, entro una settimana dal primo giorno di assenza, adeguata giustificazione (ad esempio certificato del medico attestante il periodo relativo alla malattia o dichiarazione di un docente provante la necessità di assentarsi per motivi di studio). Decorsi ulteriori 7 giorni senza che sia stata inviata la giustificazione richiesta, l'assenza sarà considerata ingiustificata. In caso contrario può firmare una liberatoria nella quale dichiara di rendere pienamente disponibile, all'Amministrazione dell'E.R.S.U., il suo posto letto. Il periodo durante il quale la stanza viene lasciata libera non sarà conteggiato ai fini della decadenza dal beneficio del posto alloggio.

• Addebiti per interventi straordinari di pulizia nelle stanze: qualora l'assegnatario non provveda ad eseguire con la necessaria cura la pulizia all'interno della stanza assegnata (frigorifero compreso), producendo così situazioni di particolare degrado e non osservanza delle norme igienico-sanitarie, la pulizia sarà attuata dall'Ente, con diritto di rivalsa nei confronti dell'interessato.

Qualora lo studente provochi danni di modesta entità alle attrezzature, tali da non pregiudicare completamente il deperimento (es. bruciature o incisioni sul mobilio, ammaccature dei corpi illuminanti, etc.) è tenuto al risarcimento del danno arrecato.

Art. 12

Accesso all'alloggio da parte di persone non assegnatarie

Allo studente assegnatario è consentito in sua presenza far accedere all'alloggio sino ad un massimo di due ospiti esterni, che possono trattenersi nella struttura fino alle ore 01:00, purché ciò non arrechi alcuna forma di disturbo agli altri assegnatari. La reiterata inosservanza di detta prescrizione verrà sanzionata con il divieto assoluto di ospitare terzi esterni presso la propria stanza.

A tal fine gli ospiti dovranno rivolgersi in portineria, specificando al centralinista della Casa o alla guardia giurata il nominativo del titolare che intendono visitare, e attendere quindi l'autorizzazione per l'accesso.

Per accedere negli alloggi è necessario depositare un documento di identità o equipollente ai sensi delle vigenti leggi (es. carta di identità, passaporto, patente di guida, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) che sarà annotato in un apposito registro indicando il tipo, numero, luogo e data di rilascio del documento nonché il numero della camera cui si intende accedere. Il registro è custodito in portineria e consegnato esclusivamente al Direttore di Casa.

Il documento sarà restituito al termine della visita. In nessun altro caso è consentito ad alcuno di accedere all'alloggio senza il consenso degli assegnatari, salvo quanto previsto dall'art. 13 "Accesso all'alloggio da parte dell'Amministrazione", dall'art. 16 "Sanzioni amministrative", e salvo i casi previsti dalla legge.

La responsabilità di eventuali danneggiamenti provocati da persone estranee ricade, in via sussidiaria, sull'assegnatario che le ha introdotte.

Art. 13

Accesso all'alloggio da parte dell'Amministrazione

L'Amministrazione è in possesso di copie delle chiavi di accesso agli alloggi.

L'accesso nell'alloggio da parte dell'Amministrazione ha luogo:

- A) Alla presenza dell'assegnatario o di almeno uno degli assegnatari:
- nel caso dei periodici controlli che l'Amministrazione effettua nel corso del periodo di assegnazione;
 - dietro richiesta degli assegnatari stessi o di almeno uno di essi;
 - all'inizio ed alla fine del periodo di assegnazione;

Alla presentazione della domanda vengono consegnate le credenziali di accesso (username e password) da utilizzare per navigare in internet. L'account di accesso scade alla fine dell'anno accademico ed è rinnovabile ripresentando la domanda. La password può essere modificata in qualsiasi momento, richiedendo un'altra password allo stesso sportello che rilascia le credenziali.

Il Servizio internet dell'E.R.S.U. si articola in due offerte, gli Internet point (sale internet) e la connessione wireless.

Internet Point

In ogni sala internet sono a disposizione da 1 a 10 computer dotati di software applicativo e collegati in rete locale, dove condividono una stampante e la connessione a internet.

Attualmente gli Internet Point sono 8: cinque si trovano in apposite sale presso ciascuna Casa dello studente (solitamente nella sala studio oppure nella hall dell'albergo) i rimanenti tre sono ubicati:

- nel VII piano del Corso Vittorio Emanuele II, 68;

- sala lettura di Via Trentino;

- presso la sede del Consorzio Universitario in Via Salaris, Nuoro.

L'accesso agli Internet Point delle Case dello studente è consentito esclusivamente ai titolari di posto alloggio nella Casa, negli altri l'accesso è libero per tutti gli studenti che hanno fatto la domanda al servizio.

L'orario di accesso è stabilito dalla direzione della struttura nella quale si trova l'Internet Point.

Ogni utente può utilizzare il PC per 2 o 3 ore consecutive, sempre che non vi sia un altro avente diritto che richiede di poterlo utilizzare, in quest'ultimo caso il tempo di utilizzo si riduce ad un'ora, trascorsa la quale si deve lasciare libera la postazione agli altri utenti del servizio.

Per un adeguato e opportuno utilizzo del servizio si consiglia vivamente agli utenti di non effettuare downloads massivi di file (musica, film etc), del tipo torrent, peer to peer, in quanto riducono notevolmente la banda a disposizione per la navigazione, sino a compromettere l'accesso ad altri utenti.

Accesso wireless

Presso tutte le sale internet sono stati installati uno o più "access point", ossia antenne che diffondono il segnale di una rete wireless. Collegandosi alla rete wireless dal proprio portatile si può accedere alla rete locale e a internet senza doversi collegare via cavo (il collegamento via cavo è comunque disponibile, se ci sono porte libere nello switch della rete).

Il nome identificativo della rete wireless (SSID) è: Ersu. Il segnale è sempre disponibile nella sala in cui è presente l'access point e nei dintorni, ma è anche possibile una copertura più ampia, anche in verticale, a seconda delle caratteristiche dell'edificio. Nella Casa dello studente di Via Trentino il segnale wireless copre l'intero edificio compreso il giardino.

Sicurezza

L'accesso al Servizio internet è controllato, in ottemperanza alle norme contenute nella L. n. 155/2005. Il sistema di controllo è duplice.

A) Controllo di accesso.

Non si può accedere al Servizio Internet se prima non si viene registrati in un archivio contenente i dati anagrafici rilevati da un documento di identità e la fotocopia del documento stesso. Per semplificare questa registrazione l'Ente utilizza i dati informatici già in suo possesso, perciò è sufficiente presentare la tessera E.R.S.U. (tessera mensa) e il documento di identità.

All'atto della registrazione vengono consegnate le credenziali di accesso (username e password) che sono richieste dal sistema di controllo ogni volta che si vuole accedere a internet. Le credenziali sono generate automaticamente dal sistema, sono segrete, e sono riconducibili in modo univoco al titolare: ciò significa che i siti visitati e i comportamenti tenuti dal titolare in internet, dopo essersi autenticato con le sue credenziali, vengono registrati a suo nome (vedi punto B) e saranno a lui attribuiti.

Per questo motivo è obbligatorio:

- custodire le credenziali in modo da preservarne la segretezza;
- non cederle mai ad altri;
- informare tempestivamente l'E.R.S.U. in caso di smarrimento;

- non abbandonare mai la postazione senza aver fatto il logout della sessione di navigazione.

Per effetto dell'introduzione di questo sistema di controllo, grazie al quale l'identificazione degli utenti è automatica, il personale dell'Ente non esegue più il controllo manuale in sala, salvo che non intenda effettuare verifiche a campione: in tal caso lo studente è tenuto ad esibire la tessera E.R.S.U. o il documento di identità registrato.

Per ogni credenziale d'accesso sarà possibile effettuare un unico ingresso.

Nel caso si ritenga che le proprie credenziali d'accesso non siano più sicure è possibile ottenere una nuova password, contattando il Sig. Alessandro Puddu, tel. 070/66201.

B) Controllo di traffico: ai sensi della citata L. n. 155/2005 le comunicazioni telematiche sono tracciate dal sistema di controllo, registrando data, ora, tipo di servizio e account di accesso riconducibile ad un utente identificato. Dalla registrazione sono esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

Responsabilità

La responsabilità delle informazioni presenti in internet è propria di ogni singolo produttore: spetta quindi all'utente del servizio vagliare criticamente la qualità delle informazioni reperite.

L'E.R.S.U. non ha il controllo delle risorse disponibili in rete né la conoscenza di ciò che internet può mettere in ogni momento a disposizione del pubblico, pertanto non può essere responsabile per i contenuti offerti dal Servizio Internet.

Poiché l'uso dei contenuti e delle risorse di internet è libero, è responsabilità di ogni studente fare un uso lecito del Servizio Internet.

Privacy

I dati personali contenuti nell'archivio anagrafico e nei log di accesso e di traffico sono raccolti e conservati dall'Ente a norma di legge. Su richiesta vengono comunicati alle autorità competenti in caso di indagini sul traffico telematico, secondo le vigenti disposizioni.

Al di fuori di tale caso i dati non sono soggetti a comunicazione o diffusione, ma solo al trattamento interno nell'ambito del Servizio Internet, da parte del responsabile e degli incaricati al trattamento.

Titolare del trattamento è il Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari.

Art. 10

Addebiti per risarcimento danni

Lo studente, accettando il posto alloggio, si impegna ad un corretto uso delle attrezzature esistenti nelle stanze assegnate e negli spazi comuni, di cui esiste documentazione nei fogli di inventario affissi nei locali e sottoscritti per accettazione dallo studente stesso al momento dell'ammissione nella Casa dello Studente. L'assegnatario è pertanto tenuto a rispondere in solido di eventuali danneggiamenti derivanti da cattivo uso, esclusi, quindi, i danni imputabili al normale deterioramento d'uso. Lo studente deve rifondere all'Ente la spesa relativa al valore o al costo di riparazione dell'attrezzatura danneggiata ovvero all'entità del danno come quantificato dalla Direzione.

L'Ente procederà all'incameramento della cauzione fino a concorrenza dell'entità determinata per il danno. Nel caso in cui questa non risulti sufficiente a coprire l'addebito, o successivamente all'incameramento non venga ripristinata entro trenta giorni, allo studente verrà sospeso il beneficio del posto alloggio.

Nel caso di danni arrecati alle attrezzature degli spazi comuni, qualora non venga individuato il responsabile l'addebito è ripartito in parti uguali tra tutti gli assegnatari dell'albergo. Nel caso di danni procurati alle dotazioni di un piano o ala della Casa, qualora non venga individuato il responsabile l'addebito è ripartito in parti uguali tra tutti gli assegnatari alloggiati in quel piano o in quell'ala. A tal fine la Direzione provvede a notificare la contestazione mediante affissione all'albo della Casa. In assenza di rilievi scritti nei successivi 5 giorni, le quote di addebito sono portate in detrazione della cauzione di ciascun assegnatario.

Le medesime disposizioni trovano applicazione in caso di danni causati a beni di proprietà di terzi.

Art. 11

Criteri per la determinazione dei danni causati dagli studenti assegnatari del posto alloggio

- Addebiti per attrezzature e arredi deperibili: per gli arredi caratterizzati da particolare deperibilità (quali materassi, guanciali, copriprete, coprimaterassi ecc.) l'Ente ha stabilito il relativo periodo di "vita media", ovvero il periodo di piena efficienza e funzionalità degli stessi, superato il quale, l'Ente curerà a proprie spese il ripristino allo stato originario. Per materassi, guanciali, del tipo attualmente in dotazione, il periodo di vita media è stato fissato in 4 anni, per i copriprete è stato fissato in 8 anni, per i coprimaterassi in 3 anni. Qualora lo studente provochi danni a tali attrezzature durante il periodo di vita media, scatta il meccanismo di addebito.
- Addebito per smarrimento portachavi: ciascuno studente avrà in consegna, oltre a quanto già descritto, il portachavi in dotazione alla camera. La perdita del suddetto oggetto comporterà un addebito pari a € 6,50.
- Addebiti per interventi straordinari di tinteggiatura e verniciatura: l'Ente esegue periodici interventi di tinteggiatura e verniciatura sia nelle stanze che negli spazi comuni; qualora sia necessario procedere ad interventi straordinari, dovuti a danni provocati dagli assegnatari, questi ultimi sono chiamati a sostenerne le spese.